

Regolamento comunale per l'accesso e la partecipazione al costo delle prestazioni sociali agevolate, in applicazione del DPCM 159/2013.

### **Art. 1 – SCOPO DEL REGOLAMENTO**

Il presente “Regolamento per l'accesso e la partecipazione al costo delle prestazioni sociali agevolate”, d'ora in poi Regolamento, ha lo scopo di stabilire i criteri per la valutazione delle condizioni economiche da utilizzare per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate, in attuazione al Decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione della situazione economica equivalente (ISEE)”, d'ora in poi DPCM, come previsto dall'art. 14, comma 2 dello stesso DPCM.

Per “prestazioni sociali agevolate” si intendono:

- a)- prestazioni sociali che non sono destinate alla generalità delle persone, ma sono limitate a coloro che sono in possesso di particolari requisiti di natura economica;
- b)- prestazioni che non sono limitate dal possesso di tali requisiti, ma che comunque possono essere erogate a coloro che sono in possesso di particolari requisiti di natura economica, con agevolazioni di natura tariffaria, concessione di contributi a parziale o totale copertura delle rette o agevolazioni nella misura della prestazione.

### **Art. 2 – POSSIBILI RICHIEDENTI E BENEFICIARI**

Possono usufruire delle prestazioni e dei servizi di cui all'art. 1 i cittadini in possesso di residenza anagrafica nel Comune di Ortona che eroga la prestazione al momento della richiesta della stessa, nonché le persone per le quali la normativa preveda la possibilità di erogare prestazioni anche se non in possesso della residenza anagrafica, in particolare stranieri non in possesso di regolare permesso di soggiorno, e tuttavia non espellibili in base alla normativa nazionale, rifugiati e richiedenti asilo, apolidi, persone senza dimora in grave povertà, persone sottoposte a misure giudiziarie cautelative. Eventuali ulteriori specifici requisiti che devono essere posseduti dai richiedenti per poter fruire delle prestazioni sono previsti negli atti che regolano le diverse prestazioni.

### **Art.3 – AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il Regolamento si applica esclusivamente alle istruttorie per l'ammissione a prestazioni sociali agevolate.

In sede di prima applicazione si applica ai seguenti servizi e prestazioni, offerte dal Comune di Ortona o anche a servizi accreditati gestiti da altri soggetti:

#### **A - servizi e prestazioni sociali**

- Erogazione di contributi economici per integrazione del reddito familiare, per l'affitto, per le tariffe delle utenze, per le agevolazioni del trasporto pubblico di esclusiva competenza locale, per la fruizione di attività ricreative e culturali;
- Riduzioni sull'Imposta Unica Comunale come da Regolamento Allegato alla deliberazione C.C. n. 30 del 12 giugno 2014;
- In tutti i casi previsti dal Regolamento delle misure per l'inclusione attiva e l'autonomia approvato con delibera CC. N.32 del 12.6.2014;
- Accoglienza sociale diurna;
- Assegni di maternità, per famiglie numerose e per madri nubili;

#### **B - servizi e prestazioni socio-sanitarie**

- Concorso alla spesa della quota di compartecipazione per le prestazioni sociosanitarie in regime residenziale e semiresidenziale in attuazione dei Decreti del Commissario ad acta nn.91, 92, 103, 104, 105 in attuazione del D.P.C.M. 14.2.2001 e del D.P.C.M. 29.11.2001
- Ricoveri presso la Casa di Riposo comunale a carico del Comune di Ortona;
- Prestazioni di assistenza domiciliare, assistenza domiciliare integrata, assistenza domiciliare disabili e servizi connessi (telesoccorso, teleassistenza);
- Accoglienza sociale diurna disabili;
- Trasporto disabili presso centri riabilitativi e diurni;
- Assegni di cura per disabili.

### **C - servizi socio educativi, educativo scolastici e prestazioni per il diritto allo studio**

- Nido d'infanzia comunale;
- Servizi integrativi e innovativi per la prima infanzia;
- Centro diurno minori;
- Trasporto scolastico;
- Mensa scolastica;
- Servizi per l'anticipazione o il prolungamento dell'orario curricolare;
- Erogazione di buoni servizio per agevolare la fruizione di nidi autorizzati al funzionamento, scuole dell'infanzia paritarie o altri servizi educativi convenzionati;
- Contributi per acquisto libri di testo e borse di studio a favore degli studenti;
- Colonie marine estive.

#### **Art.4 - Glossario**

Si richiamano le definizioni contenute nell'art. 1 del DPCM.

#### **Art.5 - NORME PER L'ACCESSO AI SERVIZI E ALLE PRESTAZIONI**

1. In tutti i casi in cui i richiedenti possono fruire di condizioni agevolate, in base alla condizione economica (priorità di accesso, tariffe inferiori a quelle massime, concessione di contributi a parziale o totale copertura delle rette, esenzione dalla contribuzione al costo dei servizi), l'accesso alle condizioni agevolate deve essere valutato utilizzando l'ISEE.
2. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui all'elenco A dell'art. 2, deve essere utilizzato l'ISEE ordinario, per prestazioni sociali, calcolato secondo quanto previsto negli artt. 3, 4 e 5 del DPCM.;
3. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui all'elenco B dell'art. 2, deve essere utilizzato l'ISEE per prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, calcolato secondo quanto previsto negli artt. 6 del DPCM. Esclusivamente per la richiesta contributi economici, finalizzati a sostenere anziani non autosufficienti con ridotta capacità contributiva nel pagamento della retta per assistenza residenziale deve essere presentato e valutato un ISEE secondo quanto previsto nel comma 3 dell'art. 6 del DPCM.;
4. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui all'elenco C dell'art. 2, deve essere utilizzato l'ISEE per prestazioni rivolte a minorenni, calcolato secondo quanto previsto nell'art. 7 del DPCM. Successivamente all'ammissione agevolata ai servizi che seguono un calendario scolastico, non è più consentito richiedere un'ISEE aggiornata e, di conseguenza, rideterminare le agevolazioni, fatto salvo quanto previsto nel comma seguente del presente articolo.

5. E' data facoltà ai beneficiari, qualora ricorrano le condizioni previste nell'art. 9 del DPCM, di presentare un ISEE corrente, in base al quale le agevolazioni sono rideterminate anche in corso d'anno. L'ISEE corrente non può essere utilizzato per rideterminare agevolazioni già fruite.
6. L'ISEE corrente può essere accettato in qualsiasi momento, ai fini della rideterminazione dell'agevolazione, con effetti della nuova agevolazione a partire dal secondo mese dalla presentazione della nuova DSU. L'ISEE corrente può essere presentata una sola volta nell'anno.
7. I requisiti che devono essere posseduti dai richiedenti, per l'accesso ai servizi e alle prestazioni di cui all'art. 2 e i percorsi di valutazione delle condizioni sociali e eventualmente sanitarie sono contenuti nei regolamenti e provvedimenti comunali relativi agli stessi servizi e prestazioni.

#### **Art. 6 – PROCEDURA PER OTTENERE LA FRUIZIONE DELLA PRESTAZIONE**

1. Per ottenere la prestazione sociale agevolata i richiedenti devono presentare istanza presso il servizio comunale competente utilizzando la modulistica allo scopo predisposta, evidenziando l'ISEE attestata. Qualora i richiedenti non abbiano presentato tutta la documentazione necessaria nei termini previsti nonostante richiesta di integrazione, sarà applicata la quota massima di compartecipazione al costo della prestazione, o verrà prevista l'esclusione dalla prestazione.
2. Per la compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.), relativa alla condizione economica del proprio nucleo familiare ai fini della determinazione del valore ISEE, gli utenti si avvalgono delle modalità e dell'assistenza fornita dai soggetti previsti al comma 6, art. 10, del D.P.C.M. 159/2013 e s.m.i., vale a dire: gli sportelli INPS competenti per territorio ed i Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF).
3. È fatto salvo il diritto del cittadino a non richiedere alcuna prestazione agevolata per quei servizi ove ne sia prevista la possibilità. In tal caso l'accesso ai servizi avverrà senza godimento di alcuna tariffazione personalizzata, concessa in riferimento alla situazione economica del richiedente, e verrà applicata la tariffa massima.

#### **Art.7 - NORME DI RACCORDO PER LE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE**

L'accesso alle prestazioni e ai servizi socio sanitari è assicurato secondo le disposizioni di cui alla L.R. n.37/2014 e dalle conseguenti norme regolamentari.

#### **Art.8 - DETERMINAZIONE DELLE SOGLIE**

1. Le soglie di accesso alle prestazioni sociali agevolate sono individuate nel Bilancio di previsione (es. mensa scolastica, trasporto alunni ecc.) oppure nelle singole deliberazioni che disciplinano tali Servizi.
2. Le famiglie in situazione di accertato disagio sociale segnalato dal Servizio Sociale Comunale potranno usufruire di agevolazioni o esenzioni dal pagamento, in deroga al calcolo ISEE, per i servizi individuati nel Bilancio di previsione oppure nelle singole deliberazioni che disciplinano tali servizi (es. mensa scolastica e trasporto alunni). Nei provvedimenti comunali relativi a tali servizi vengono definite le modalità attraverso le quali, prima dell'accesso al servizio, si procede all'istruttoria e alla valutazione della richiesta di prestazione agevolata

## **Art. 9 – FINANZIAMENTO DEI SERVIZI E PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO**

1. Accanto alle prestazioni a carico delle finanze pubbliche è prevista la compartecipazione degli utenti al costo dei servizi, qualora essi siano nella possibilità di fornirla. I criteri puntuali di compartecipazione sono descritti nei regolamenti specifici relativi alle diverse prestazioni.
2. Le prestazioni oggetto del presente regolamento sono attivate compatibilmente con le risorse disponibili salvo che la normativa identifichi le prestazioni come livelli essenziali la cui fruibilità non può essere subordinata alla disponibilità di risorse. Tale criterio è assunto al fine di garantire l'effettiva possibilità di intervento, anche a tutela di chi richiede la prestazione per evitare la creazione di aspettative che non possono essere soddisfatte. Qualora tali risorse non consentissero di attivare le prestazioni per tutti i richiedenti, verranno individuati criteri di priorità definiti in atti successivi.

## **Art. 10 – DEROGHE ALLA IMPOSSIBILITÀ DI EROGARE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE**

Qualora la condizione economica dei richiedenti fosse tale da prevedere l'impossibilità di erogare prestazioni, ovvero di esonerare dall'obbligo di contribuzione al loro costo, e tuttavia fossero presenti nel nucleo condizioni di bisogno urgenti e indifferibili, sono previste le seguenti deroghe:

- a) la prestazione o l'esonero dalla contribuzione può essere prevista in deroga alle condizioni economiche con provvedimento motivato in base ad una relazione professionale dei servizi sociali o sociosanitari;
- b) la prestazione potrà essere erogata a titolo di prestito a condizione che il beneficiario o un terzo assuma obbligazione di restituzione all'ente erogatore.

## **Art. 11 – PERIODO DI VALIDITÀ DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DICHIARATA**

1. Qualora durante l'erogazione di una prestazione sociale agevolata si verificano variazioni nel nucleo familiare dei beneficiari, è fatto obbligo ai beneficiari di comunicarlo ai servizi che erogano la prestazione, e di presentare un nuovo ISEE fondato sul nuovo nucleo per rideterminare la prestazione. Se dalla mancata comunicazione di tale variazione del nucleo derivano improprie prestazioni agevolate, che producono un danno erariale all'amministrazione, esse sono considerate indebitamente percepite.
2. Qualora una prestazione sociale agevolata sia stata attivata in base ad un "ISEE corrente" tale prestazione prosegue anche oltre la validità di tale ISEE, che è di 2 mesi, per evitare ai beneficiari di ripresentare ogni due mesi una nuova DSU, con sovraccarichi nell'iter di rapporto con i servizi. La prestazione attivata in tali casi dura sino alla sua naturale scadenza, e per il suo rinnovo i richiedenti presenteranno un nuovo ISEE qualora intendano usufruirne.
3. Le DSU hanno validità sino al 15 gennaio successivo alla loro presentazione; durante la loro validità i cittadini possono presentarne una nuova, e dunque presentare il nuovo ISEE che ne deriva. Gli effetti di tale nuovo ISEE sulle prestazioni decorreranno dal termine della istruttoria sulla presentazione del nuovo ISEE o in base a quanto previsto in atti successivi.
4. Per evitare ai beneficiari di prestazioni sociali agevolate, attivate in base ad un ISEE da essi presentato, l'obbligo di ripresentare sempre una nuova DSU (ed un nuovo ISEE) dopo il 15 gennaio di ogni anno, si prevede che le prestazioni in essere a tale data possano proseguire sino alla loro scadenza naturale anche se successiva a tale data.

5. In particolare, per le prestazioni continuative (es. RSA, RSD, SAD, teleassistenza, ecc.) la nuova DSU deve essere presentata dal 16 gennaio entro la fine di febbraio di ogni anno e avrà effetto applicativo dal 1° gennaio. Per le prestazioni con durata definita (es. prestazioni scolastiche, contributi economici, ecc.) l'ISEE presentata per l'accesso alla prestazione è valida per tutta la durata del servizio e comunque non oltre 12 mesi.

#### **Art. 12 – CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI ED AUTOCERTIFICAZIONI**

1. In applicazione di quanto previsto dalla normativa, e in attuazione delle previsioni normative in materia, con particolare riferimento al T.U. sulla documentazione amministrativa, DPR 445/2000 e all'art. 15 del DPCM 159/2013, l'Amministrazione eseguirà tutti i controlli ritenuti necessari sulle informazioni auto dichiarate dai richiedenti le prestazioni sociali agevolate, avvalendosi:
  - a) degli archivi in proprio possesso e degli archivi di altri enti pubblici;
  - b) della facoltà di richiedere accertamenti mirati da parte della polizia locale e della Guardia di Finanza su liste di beneficiari.
2. Qualora anche soltanto una delle informazioni auto dichiarate risultasse falsa gli uffici competenti ne daranno notizia all'Autorità Giudiziaria, non attiveranno o sospenderanno la prestazione, e procederanno al recupero di quanto indebitamente percepito.
3. I controlli effettuati dagli uffici di cui al presente Regolamento sulle DSC e DSAN possono essere svolti in forma generalizzata su tutti i richiedenti prestazioni sociali agevolate, puntuale o a campione. I controlli possono poi essere di tipo preventivo o successivo, a seconda che vengano effettuati durante l'iter procedimentale o successivamente all'adozione dei provvedimenti amministrativi.
4. Il controllo puntuale riguarda singoli casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità del contenuti delle DSU e per i quali il responsabile del procedimento ritenga necessaria l'attivazione di verifiche e riscontri. La fondatezza del dubbio può, a titolo esemplificativo, consistere:
  - a) nel riscontro anche casuale di un contrasto o di un'incoerenza tra i dati dichiarati e quelli già in possesso dell'ufficio;
  - b) nella manifesta inattendibilità nonché nella contraddittorietà apparente di fatti, dati o situazioni dichiarate o nei documenti presentati, fatto salvo il mero errore materiale;
  - c) in imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali;
  - d) nella illogicità rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate e in possesso dell'Amministrazione comunale.
5. E' inoltre considerato indicatore di rischio in ordine alla veridicità delle dichiarazioni la precedente falsa o mendace dichiarazione resa dall'utente all'Amministrazione o ad altre PPAA, purché l'ufficio precedente ne sia a conoscenza.
6. Il controllo a campione è effettuato su un numero determinato di dichiarazioni, rilevate in percentuale sul numero di procedimenti complessivi avviati mediante estrazione casuale di un campione di norma non inferiore al 10%, salvo diverse disposizioni normative in materia e fatta salva la possibilità di stabilire una percentuale maggiore nel disciplinare relativo al singolo procedimento approvato con Deliberazione di Giunta comunale. Il campione verrà estratto secondo criteri selettivi che prevedono il peso doppio all'interno del campione alle attestazioni ISEE pari a zero e quelle con valore prossimo al limite ISEE di accesso alla prestazione sociale agevolata.
7. E' escluso il controllo a campione di tipo successivo relativamente alla autodichiarazione per la composizione del nucleo familiare ai fini ISEE.

8. L'attività di controllo e verifica può avvenire attraverso:
  - a) l'acquisizione diretta dei dati, qualora gli stessi siano già in possesso dell'Amministrazione procedente o mediante la consultazione degli archivi dell'amministrazione certificante, anche tramite collegamento telematico alle banche dati o sulla base di apposite convenzioni. I criteri e le modalità di accesso mediante collegamenti informatici e telematici sono stabilite nei singoli atti di autorizzazione e nelle singole convenzioni/protocolli stipulati con le altre P.A. e gestori pubblici servizi;
  - b) la richiesta all'amministrazione certificante di confronto e conferma scritta della corrispondenza tra la dichiarazione presentata dall'utente e le informazioni contenute nelle proprie banche dati. In questo caso, l'amministrazione certificante dovrà indicare l'esito del controllo, l'ufficio ed il responsabile del procedimento e la data; il riscontro dovrà avvenire mediante modalità tali da consentire la speditezza e la sicurezza del controllo stesso, privilegiando ove possibile la posta elettronica certificata;
  - c) la richiesta al dichiarante di documentazione e/o dichiarazioni integrative, atte a dimostrare o sostenere logicamente gli elementi auto dichiarati come pure idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali e di modesta entità.
9. Per i procedimenti che prevedono l'erogazione diretta di contributi economici in denaro a carico del bilancio comunale i controlli attivati sono quelli di tipo preventivo.
10. Qualora il responsabile del procedimento, nel corso dei controlli rilevi irregolarità, imprecisioni e/o omissioni, non costituenti falsità, è tenuto ad invitare i soggetti interessati ad integrare le dichiarazioni. L'integrazione dovrà essere effettuata dall'utente entro il termine assegnato dal responsabile e il procedimento resterà sospeso fino alla regolarizzazione.
11. Al fine di poter realizzare l'integrazione dell'elemento informativo errato od impreciso, se sanabile, il responsabile del procedimento dovrà verificare, tra l'altro:
  - a) l'evidenza dell'errore;
  - b) la sua non incidenza effettiva sul procedimento in corso;
  - c) la possibilità di essere sanato dall'interessato con una dichiarazione integrativa.
12. Qualora il responsabile del procedimento rilevi elementi di falsità nelle dichiarazioni rese, trasmetterà gli atti contenenti false dichiarazioni all'autorità giudiziaria in applicazione dell'art.76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.
13. Il responsabile del procedimento dovrà anche attivarsi per adottare i provvedimenti indicati dall'art.75 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000. In particolare nel caso di dichiarazione mendace nella quale il dato dichiarato in maniera non veritiera sia determinante per l'assegnazione della prestazione sociale agevolata o abbia determinato una prestazione sociale agevolata, il Responsabile del Servizio deve adottare nei confronti del soggetto del nucleo familiare che ha presentato istanza di prestazione sociale agevolata, senza attendere l'esito della denuncia penale, provvedimento motivato di decadenza o di sospensione dai benefici concessi o di esclusione dal procedimento, nel caso in cui l'accertamento sia avvenuto nel corso del medesimo, o di recupero di somme indebitamente percepite o non versate nel caso di vantaggio già erogato. In caso di inerzia e/o di inottemperanza alla restituzione di quanto dovuto, nei termini che saranno indicati nella comunicazione, il responsabile di procedimento trasmetterà gli atti all'ufficio Finanziario per l'avvio della procedura di recupero crediti.

14. Fermo restando la restituzione del vantaggio conseguito per effetto dell'indebito accesso alla prestazione sociale agevolata, nei confronti dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato hanno fruito illegittimamente delle prestazioni sociali agevolate l'Ufficio procedente applica la sanzione da 500 a 5.000 euro ai sensi dell'art. 38 del D.L. 78/10 convertito con L.122/10 e modificato dall'art. 16, comma 5, D.L. 5/12 convertito con L. 35/12. Per quanto attiene la determinazione della sanzione amministrativa tra un limite minimo ed un limite massimo si fa riferimento ai criteri dell'art. 11 della L. 689/81 per il quale si procede alla valutazione della gravità della violazione, dell'opera svolta dal soggetto interessato per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, dell'eventuale assenza di recidiva, nonché della personalità dello stesso e delle sue condizioni economiche.
15. Contestualmente all'avvio della procedura di decadenza o di sospensione dai benefici concessi o di esclusione dal procedimento, l'Ufficio trasmette agli interessati la comunicazione di avvio procedimento ai sensi della Legge n. 241/90. Le persone soggette al controllo hanno diritto di intervenire nel procedimento per produrre elementi utili a chiarire la situazione.
16. L'Amministrazione procedente, il responsabile e comunque ogni altro dipendente coinvolto nel procedimento non è responsabile per l'adozione di atti emanati in conseguenza di dichiarazioni false o documenti falsi o comunque contenenti dati non più rispondenti a verità prodotti dall'interessato o da terzi, salvo i casi di dolo e colpa grave.
17. L'Amministrazione Comunale si riserva di attivare, al fine dell'effettuazione dei suddetti controlli, convenzioni o protocolli operativi con il Ministero delle Finanze e la Guardia di Finanza.
18. Gli uffici che erogano prestazioni sociali agevolate procedono alla revoca del beneficio e all'eventuale sanzione amministrativa anche in caso di non corrispondenza tra quanto indicato formalmente dai beneficiari delle prestazioni nella DSU e quanto accertato in sede di controllo sostanziale dalla Guardia di Finanza.

**Art. 13 – ASSENZA DI RAPPORTI ECONOMICI ED AFFETTIVI TRA PERSONE, AI FINE ISEE**

1. Il servizio sociale informerà, i richiedenti le prestazioni sociali agevolate, delle facoltà che la normativa vigente (art. 433 C.C.) attribuisce loro rispetto alla possibilità di richiedere sostegno ai parenti tenuti agli alimenti.
2. In assenza di documentazione emessa in sede giurisdizionale, ai fini dell'accertamento della situazioni di estraneità in termini affettivi ed economici, nelle fattispecie previste dall'art. 6 comma 3 lettera b) punto 2 (Prestazioni sociali di natura socio – sanitaria) e dall'art. 7 comma 1 lettera e) (Prestazioni agevolate a favore di minorenni) del D.P.C.M. n.159 del 5.12.2013, il Comune, previa istanza formale delle persone interessate e di adeguata istruttoria da parte del Servizio Sociale, provvede, nei casi di situazioni già in carico ai Servizi Sociali del Comune:
  - a. a dichiarare il sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero
  - b. a dichiarare il non sussistere delle condizioni di estraneità ovvero
  - c. ad esplicitare l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

3. Nei casi di situazioni non in carico ai propri Servizi Sociali, il Comune di Ortona, previa istanza formale delle persone interessate, avvalendosi della collaborazione degli operatori comunali e di altri servizi, provvede alla raccolta di elementi ed informazioni ai fini dell'accertamento delle condizioni di estraneità. L'istruttoria di che trattasi deve concludersi entro 60 giorni (sessanta) dalla istanza formale delle persone interessate, con la dichiarazione da parte del Comune della sussistenza ovvero della non sussistenza delle condizioni di estraneità ovvero dell'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

#### **Art.14 - NORME TRANSITORIE**

1. I criteri del presente regolamento relativi all'utilizzo dell'ISEE sono da considerare sperimentali e suscettibili di successive modificazioni o integrazioni. e' infatti necessario verificare, attraverso apposita attività di monitoraggio, gli effetti reali che l'adozione del nuovo ISEE produrrà sia nelle selezioni dei richiedenti le prestazioni, sia nel determinare volumi di erogazioni e riduzioni di contribuzioni. in esito a tali effetti, a salvaguardia dei richiedenti e beneficiari, nonché degli equilibri di finanza pubblica, sarà possibile eseguire eventuali revisioni dei criteri descritti nel presente atto.
2. Al momento di entrata in vigore del presente regolamento, le agevolazioni concesse per i servizi che seguono un calendario scolastico, restano confermate fino alla fine dell'anno scolastico. Al momento di entrata in vigore del presente regolamento, le agevolazioni concesse per gli altri servizi, restano confermate sino alla scadenza prevista per il beneficio stesso.
3. Se i beneficiari intendono avvalersi della facoltà di presentare un ISEE corrente, durante il periodo transitorio descritto nei paragrafi precedenti, la DSU viene rilasciata dall'ente erogante, sulla base dei criteri in vigore antecedentemente al DPCM.

#### **Art.15 - NORME FINALIZZATE AD ASSICURARE GLI EQUILIBRI DI BILANCIO**

Nella determinazione delle soglie di accesso alle prestazioni sociali agevolate di cui al precedente art.8, si avrà cura che le nuove tariffe, applicate all'ISEE dei richiedenti, assicurino un gettito di entrate corrispondente alle previsioni di Bilancio.

Per i contributi economici, è consentito sospendere l'ammissione alle prestazioni dei richiedenti, qualora gli stanziamenti risultino insufficienti e non sia possibile effettuare variazioni in aumento.

#### **Art. 16 – DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente Regolamento entra in vigore con le modalità espresse dall'art.134 del D.Lgs. n.267/2000.

Dalla sua entrata in vigore si intendono abrogate tutte le pregresse disposizioni in materia con esso non compatibili.

Per quanto in esso non contemplato valgono le norme nazionali e regionali vigenti in materia. Si ritengono abrogati tutti gli atti in contrasto con il presente regolamento.